

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS"

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione denominata

"SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS",

in appresso, brevemente, denominata

"SSI ONLUS".

2. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

3. L'Associazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

4. L'Associazione ha sede legale in Milano, Via Rosso di San Secondo n.7.

5. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti, o soppressi, uffici ed eventualmente centri di informazione e documentazione in altre località del territorio nazionale.

ART.2 - SCOPO E ATTIVITA'

1. "SSI ONLUS", in armonia con le convenzioni internazionali in materia, promuove la difesa e la conservazione dell'ecosistema marino e delle specie animali che lo popolano, contro i tentativi di distruzione dell'habitat e lo sterminio della fauna da parte dell'uomo.

2. In particolare, "SSI ONLUS" supporta lo Stichting Sea Shepherd Global, organizzazione con sede in Amsterdam (Olanda), e ne condivide le finalità e le azioni.

3. "SSI ONLUS" opera esclusivamente per il perseguimento di fini di solidarietà sociale nell'ambito della tutela della natura e dell'ambiente, e mette in atto, soprattutto in forma di volontariato, ogni attività necessaria o opportuna per la realizzazione del proprio oggetto, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti:

a. sviluppare lo studio, la ricerca, l'analisi, la prassi e la diffusione delle conoscenze scientifiche sull'ambiente marino e sulla sua fauna;

b. compiere azioni dimostrative non violente contro comportamenti illegali che mettono in pericolo l'ecosistema marino e per il medesimo scopo presenta ricorsi, denunce, querele avanti all'Autorità Giudiziaria civile, penale e amministrativa;

a. promuovere e organizzare attività di volontariato per gli scopi dell'Associazione e dell'organizzazione "Stichting Sea Shepherd Global";

b. svolgere attività di educazione ambientale e sensibilizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

c. organizzare convegni, seminari, conferenze e tavole rotonde sui temi ricompresi nel proprio oggetto, o ad esso inerenti o con esso collegati;

d. porre in essere ogni altra attività, senza fini di lucro, che, direttamente e/o indirettamente, sia finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito di tutela/valorizzazione/conservazione della natura, dell'ambiente e della biodiversità.

4. E' esclusa, in ogni caso, l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e ss. mm. ii.

5. "SSI ONLUS" potrà porre, inoltre, in essere attività di distribuzione di prodotti legati all'organizzazione Stichting Sea Shepherd Global, quali libri, dvd o altri supporti documentali, e gadgets, in via accessoria e comunque funzionali al reperimento di fondi necessari a finanziare le attività istituzionali dell'attività dell'associazione e nei limiti delle disposizioni di legge.

6. E' fatto espresso divieto all'Associazione di compiere attività diverse da quelle espressamente previste dal presente Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.3 - DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà in qualsiasi momento essere sciolta o posta in stato di liquidazione per volontà dell'assemblea degli associati.

ART.4 - ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti che siano interessati all'attività dell'Associazione medesima e aderiscano, comunque, all'organizzazione Stichting Sea Shepherd Global.

2. Chiunque, persona fisica o giuridica, desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio direttivo, con apposita delibera, può delegare l'esame e l'accettazione della domanda ad un singolo consigliere.

3. Il richiedente acquisisce la qualifica di associato non appena abbia ricevuto conferma scritta della sua accettazione, con qualsiasi mezzo

idoneo a dare conferma di avvenuta ricezione oppure per silenzio assenso, se non riceva alcuna risposta entro 60 giorni dall'invio della sua domanda di adesione.

4. Ogni associato, iscrivendosi all'Associazione, aderisce all'oggetto del presente statuto e si impegna al versamento della quota annuale.

5. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per tutti gli associati il diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.

6. La qualità di associato si perde per:

- recesso, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- mancato versamento delle quote nei termini fissati dal Consiglio;
- espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo. Rientra in questa ipotesi il comportamento dell'associato non conforme ai principi e alle posizioni dello Stichting Sea Shepherd Global;
- decesso.

7. In ogni caso, al momento della perdita della qualità di associato non verrà restituita alcuna quota versata nè alcuna quota rappresentativa del patrimonio dell'Associazione.

ART.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- a) il Consiglio Direttivo;

- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Revisore legale dei Conti, ove nominato.

2. Le cariche elettive sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso di spese effettuate nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può tuttavia individuare una remunerazione per specifici incarichi e funzioni, anche conferendo apposita procura, ove si rendano necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/97.

ART.6 - ASSEMBLEA

1. Le Assemblee degli associati possono essere tanto ordinarie quanto straordinarie e sono convocate con avviso agli associati, inviato almeno dieci giorni prima dell'adunanza o con altre forme di pubblicità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

2. L'assemblea è convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni tre anni per la nomina delle cariche sociali che sono rieleggibili. Essa viene, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

3. L'Assemblea ordinaria annuale:

- a) approva il bilancio preventivo e il rendiconto/bilancio consuntivo

annuale dell'attività dell'Associazione;

b) nomina il Consiglio direttivo;

c) approva le linee di indirizzo per il perseguimento delle finalità, presentate annualmente dal Consiglio;

a) delibera su ogni altro argomento affidato alla stessa dalla legge o posto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria e delibera in merito:

a) alle variazioni dello statuto dell'Associazione:

b) alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;

c) allo scioglimento dell'Associazione.

5. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

6. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare le operazioni straordinarie di cui al punto 6.4, lett. b), occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

8. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, ove

ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

9. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati ammessi a far parte dell'Associazione almeno sei mesi prima dell'adunanza.

10. In tutte le Assemblee gli associati possono intervenire personalmente o con delega conferita ad un altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, in caso di impedimento del primo, o dall'associato presente più anziano in caso di impedimento anche del secondo.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea formano oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente, o di chi ne ha fatto le veci, e dal Segretario.

13. Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti.

ART.7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo riservando un congruo numero delle cariche al genere meno rappresentato.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili

3. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

4. Il Consiglio si riunisce, anche in videoconferenza, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia comunque richiesta

motivata un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

5. La convocazione del Consiglio deve avvenire almeno dieci giorni prima della riunione anche a mezzo di posta elettronica. In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato non meno di due giorni prima della riunione.

6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica.

7. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere assunte sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto prevale il voto Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo:

- tiene i contatti con l'organizzazione **Stichting Sea Shepherd Global**, redigendo gli accordi con tale organizzazione sull'uso della denominazione,

- del marchio e della documentazione;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - redige i bilanci e una relazione generale sull'attività svolta, come previsto in via obbligatoria dalla normativa in vigore;
 - delibera su tutti gli atti e contratti inerenti alle attività e alla gestione sociale;
 - reintegra, mediante cooptazione, i Consiglieri dimissionari o che, per qualsiasi motivo, si trovino nell'impossibilità di continuare ad espletare il mandato, chiedendone la ratifica nella prima assemblea utile;
 - fissa l'ammontare delle quote associative annuali ed il termine di versamento delle stesse;
 - predispone l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - delibera sull'ammissione e l'espulsione degli associati e sulla nomina dei associati onorari, senza diritto di voto, proposti dal Presidente (è necessario?);
 - nei limiti di legge, predispone le modifiche statutarie che ritenga opportune per il miglior perseguimento dei fini istituzionali e/o che gli siano richieste dalle PP.AA., impegnandosi a porle all'approvazione dell'Assemblea nel più breve tempo possibile, in accordo con le PP.AA. richiedenti;
 - delibera su ogni atto di contenuto patrimoniale.

ART.8 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione; in caso di assenza od impedimento le sue prerogative

spettano al Vice Presidente e, in assenza o impedimento anche di questo, al Segretario. In particolare, il Presidente:

- a) rappresenta l'associazione in giudizio e nei confronti dei terzi;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- c) firma gli atti e i documenti che comportano impegno per l'associazione;
- d) può proporre la nomina di associati onorari.

ART.9 - VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale dell'associazione solo nei casi di assenza o impedimento del Presidente. Su delega del Presidente, può occuparsi di specifiche attribuzioni spettanti al Presidente, con esclusione della nomina di associati onorari.

ART. 10 - I COORDINATORI REGIONALI/RESPONSABILI LOCALI

1. Il Consiglio Direttivo, con specifica delibera può nominare Coordinatori regionali o responsabili locali affidando agli stessi specifiche funzioni o incarichi/compiti.

2. Essi possono presentare, presso enti privati o pubblici, specifiche istanze/ricieste, che riguardino le finalità e le attività dell'Associazione (quali ad es. quelle inerenti alla conservazione ed alla protezione dell'ecosistema e delle differenti specie che lo abitano), solamente su specifico mandato del Consiglio Direttivo.

3. Qualsiasi atto/azione svolta in violazione di quanto previsto al precedente comma, se non ratificata, ne comporta la responsabilità personale di colui che la abbia compiuta ed è motivo di espulsione dall'Associazione, su valutazione del Consiglio Direttivo.

ART.11 - IL SEGRETARIO

1. II Segretario esercita la funzione di Segretario del Consiglio Direttivo, curando i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati, nonché dei relativi libri e del Libro dei volontari non occasionali.

2. Tutte le deliberazioni dell'assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo, i rendiconti e i bilanci annuali devono essere trascritti nei rispettivi Libri Sociali. Sono obbligatori i seguenti Libri:

- a. Libro degli Associati;
- b. Libro dei volontari non occasionali;
- c. Libro dei verbali dell'Assemblea;
- d. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- e. Libro relazioni del Revisore legale dei Conti, se nominato;

3. Gli atti sono resi pubblici agli associati, entro quindici giorni dalla data di emissione, con l'esposizione per almeno trenta giorni presso la Sede della Associazione.

4. Gli Associati possono richiedere copia degli atti associativi, che sarà rilasciata gratuitamente in via telematica o a pagamento dell'associato che ne fa richiesta, per le copie cartacee.

ART.12 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, ove opportuno o previsto per legge, scegliendolo tra persone iscritte nell'apposito registro ministeriale, nomina il Revisore legale dei Conti, che resta in carica tre esercizi, ed è rieleggibile.

2. Il Revisore legale dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

3. Egli ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

ART.13 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative degli associati, dai contributi straordinari e dalle liberalità degli associati o di terzi, da ogni donazione/contributo che pervenga da enti privati o pubblici e dai diritti e crediti che alla stessa pervengono a giusto titolo. L'anno sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

4. L'Associazione deve obbligatoriamente impiegare eventuali utili e/o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART.14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento deliberato dall'assemblea, secondo le

maggioranze di cui all'art. 6, comma 7, la stessa nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e individua l'ente al quale destinare il patrimonio residuo, ai sensi del successivo comma.

2. L'attivo che residua dalla liquidazione dovrà essere devoluto, come disposto dalla normativa in vigore, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.